

**TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RELAZIONE EX ART. 172 L.F.**

**C.P. - PIOMBO SUD srl in Liq.ne**                      a n. 6/2012

Giudice Delegato: Dott. Fernando SCOLARO

Commissario Giudiziale: Avv. A. SANSONETTI

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI - SEZIONE FALLIMENTARE**

**CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PIOMBO SUD srl in liq.ne**

**PROCEDURA n. 6/2012**

**ILL.MO SIG. GIUDICE DELEGATO DOTT. FERNANDO SCOLARO**

\*\*\*\*\*

## **Relazione ex art. 172 Legge Fallimentare**

.....

### ***INDICE:***

- 1) Il Ricorso ed il Decreto di Ammissione ..... pag. 4
- 2) Notizie sulla (storia della) società ..... pag. 13
- 3) Cause del dissesto – Condotta del debitore ..... pag. 19
- 4) Andamento dell'attività aziendale negli ultimi anni.. pag. 23
- 5) Prosecuzione dell'attività aziendale..... pag. 28
- 6) Regolarità della contabilità aziendale..... pag. 29
- 7) Valore dei beni e delle attività..... pag. 30

<b>8) Ammontare complessivo e natura attività/passività..</b>	<b>pag. 31</b>
<b>9) Principali Attività di verifica del C.G.....</b>	<b>pag. 38</b>
<b>10) Misura del soddisfacimento dei creditori – Onere</b>	
<b>Concordatario.....</b>	<b>pag. 46</b>
<b>11) Problematiche relative ai privilegi ed agli interessi..</b>	<b>pag. 50</b>
<b>12) La Relazione dell'Esperto.....</b>	<b>pag. 52</b>
<b>13) Presumibili esiti alternativi – Fallimento.....</b>	<b>pag. 56</b>
<b>14) Conclusioni.....</b>	<b>pag. 59</b>

## **1 - Il Ricorso ed il Decreto di Ammissione- formalità/adempimenti**

**1.1** Con ricorso del 6 novembre 2012, a seguito ed in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria del 17 luglio 2012, la S.r.L. PIOMBO SUD in Liquidazione, ha chiesto di essere ammessa alla Procedura di Concordato Preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 e segg. della Legge Fallimentare.

Nella domanda di ammissione, corredata ai sensi dell'art. 161, terzo comma L.F., dalla Relazione di un Professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 L.F., la Piombo Sud ha rappresentato un Piano di Concordato caratterizzato da due linee di condotta: l'affitto del ramo di azienda e la liquidazione di tutto l'attivo, per il soddisfacimento immediato dei creditori prededucibili, per le spese integrali di giustizia, e dei creditori privilegiati, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 17/18%, presumibilmente il 19% (qualora si verificassero inattese e sensibili variazioni dell'asse attivo). Entrambi le due classi, entro il 31.12.2016.

Nel ricorso, la Società, ha illustrato, molto brevemente, la situazione aziendale in cui si è venuta a trovare e, altrettanto succintamente, le cause dell'insolvenza che hanno reso necessario l'accesso alla Procedura di Concordato.

In particolare, ha indicato i motivi della crisi in fattori esterni ed in fattori interni alla società.

Nel ricorso ex art. 160 L.F., la Società ha indicato, prudenzialmente, l'attivo realizzabile per la soddisfazione dei creditori, in €. 6.919.077,79 (al lordo spese di Procedura) così costituito:

- 1) Dismissione di immobili aziendali € 4.100.000,00
- 2) Depositi Bancari e Cassa € 516.717,79
- 3) Incasso v/ clienti e diversi € 1.810.860,00 (a fronte di un valore di € 4.184.832,00)
- 4) Vendita del marchio per € 5.000,00
- 5) Partecipazione societaria SR-Link srl per € 1.500,00
- 6) Vendita del magazzino (merci) € 100.000,00
- 7) Dismissione delle Immobilizzazioni mat.li € 250.000,00
- 8) Proventi da affitti € 8.000,00 mese oltre IVA (1 anno)= 96 mila
- 9) Dismissione di polizza assicurativa € 39.000,00

Il passivo privilegiato (generale e speciale) è stato indicato dalla Società, nel ricorso, in €. 4.129.474,26 e quello chirografario in €. 10.946.198,07 (comprendente il creditore Unipol Banca di cui si dirà al punto 11), mentre le spese di Procedura sono state quantificate in €. 260.000,00.

Il dettaglio è consultabile sul sito Internet della Procedura [www.procedure.it/concordatopiombosud](http://www.procedure.it/concordatopiombosud) -.

Il Piano, quindi, si pone l'obiettivo di liquidare l'intero patrimonio sociale secondo gli importi sopra indicati e di soddisfare, nella misura massima consentita, i creditori, comunque non inferiore alla percentuale precisata.

A seguito del soddisfacimento dei creditori la Società, a conclusione della Procedura di Concordato, verrà cancellata dal Registro delle Imprese.

La Relazione prevista dal comma 3 dell'art. 161 LF, predisposta dal professionista Dott. Vittorio BEVILACQUA, attesta la veridicità dei dati aziendali, nonché la fattibilità del Piano di pagamento dei creditori mediante il realizzo diretto ed indiretto dell'attivo aziendale.

## **1.2 Decreto di ammissione alla Procedura di C.P.**

Con Decreto del Tribunale di Tivoli del 29 marzo 2013,

- rilevato che la Piombo Sud srl in liq.ne, ha proposto domanda di ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori, con ricorso depositato in data 6 novembre 2012, dal legale rappresentante, in base alla delibera di autorizzazione dell'assemblea straordinaria del 17 luglio 2012;
- vista la comunicazione al Sig. P.M.;
- rilevato che nel ricorso, contenente una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito e corredata dall'elenco

nominativo dei creditori e dei debitori della Società, nonché dalla copia delle scritture contabili, la ricorrente espone il Piano del Concordato che essa propone ai creditori, prevedente la cessazione dell'attività e la cessione ai creditori di tutti i suoi beni, con il pagamento integrale delle spese di Procedura e dei creditori privilegiati, nonché quelli prededucibili, nella misura del 100%, dei creditori chirografari nella misura non inferiore al 17/18%;

rilevato il depositato della Relazione prevista dall'art. 161 L.F.,

il Tribunale ha ritenuto che ricorressero tutte le condizioni previste dall'art. 160 L.F., nel testo modificato e che, la regolarità e la completezza, alla stregua del nuovo art. 161 L.F., della documentazione fornita dalla Società ricorrente risultasse agli atti e che, pertanto, non emergessero condizioni ostative all'ammissione della ricorrente alla Procedura di Concordato Preventivo.

Con il provvedimento di cui sopra, inoltre, il Tribunale di Tivoli

- a) ha nominato Giudice Delegato il dott. Fernando Scolaro,
- b) Commissario Giudiziale la scrivente,
- c) ha fissato l'udienza per l'Adunanza dei Creditori al 28 giugno 2013 h. 15,00, assegnando al Commissario il termine di almeno 10 gg. prima dell'Udienza per la redazione dell'inventario e, infine, per il deposito della Relazione ex art. 171 L.F. da comunicare ai creditori entro il medesimo termine;

- d) ha impartito direttive al Commissario Giudiziale;
- e) ha disposto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 L.F., nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, la Società provvedesse al deposito in Cancelleria della somma di €. 60.000,00, per le spese di Procedura offerte e determinate in complessivi € 260.000,00;
- f) ha autorizzato il Commissario Giudiziale a comunicare, a tutti i creditori, entro il 10 giugno 2013 l'ammissione della Società alla Procedura di Concordato Preventivo e quanto impartito nel medesimo Decreto;
- g) ha ordinato la trascrizione del Decreto di Ammissione agli Uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri e la pubblicazione di un estratto del dispositivo su "IL Messaggero" con indicazione del Sito Internet della Procedura;
- h) ha disposto, infine, l'adempimento delle formalità ex art. 17 e 166 L.F.-.

### **1.3 Il C.P. a seguito della Riforma - Attività successiva al Decreto di Ammissione -**

Non si è ritenuto, in considerazione della recente modifica legislativa (Legge 80/2005) di nominare un esperto contabile, né un CT per la valutazione dei beni immobili, in quanto il nuovo testo del terzo

comma dell'art. 161 L.F., prevede che *“il piano e la documentazione ..... devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'art. 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.”*

La scrivente, pertanto, si avvarrà della Relazione redatta dal Dott. Bevilacqua, ponendo in evidenza eventuali punti di non concordanza o di non condivisione, qualora ve ne fossero.

A ciò aggiungasi che, con riferimento al controllo di fattibilità, la soluzione prospettata dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, si pone nell'ottica del recupero del ruolo attivo del Giudice, attraverso la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica.

In particolare, la fattibilità del Concordato, deve essere tenuta distinta dalla convenienza, che attiene al merito della proposta e la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori.

Infatti, il *“nuovo”* Concordato Preventivo, ha assunto una veste più privatistica, in quanto si è data maggiore rilevanza all'autonomia contrattuale delle parti coinvolte nella soluzione della crisi, ponendosi come momento centrale di tutta la Procedura, il consenso dei creditori.

La previsione della Relazione del Professionista, che ha temperato la maggiore libertà del debitore nel formulare il proprio Piano, appare diretta a sostituire l'attività istruttoria del Tribunale, consentendo ai

creditori di disporre degli elementi di giudizio per la formazione di una corretta opinione sulla convenienza della proposta e sulle concrete possibilità che il debitore possa adempiere compiutamente agli impegni assunti.

L'attestazione del Professionista, quindi, è decisiva ai fini del Concordato poiché costituisce, insieme alla relazione del Commissario Giudiziale, elemento determinante per il voto dei creditori chirografari.

La presente Relazione, dopo brevi cenni sulla storia della Società debitrice ed una analisi delle cause della crisi, si soffermerà sulla illustrazione della Proposta Concordataria, sull'analisi dei documenti contabili e, quindi, sulla sua sostenibilità.

Un breve esame sarà diretto all'ipotesi alternativa del Fallimento perché i creditori tutti possano avere quegli elementi per valutare la convenienza o meno della Proposta, esprimendo un voto cd. *"informato"*.

Il Commissario Giudiziale, successivamente all'accettazione della carica, ha provveduto agli adempimento di rito ed agli accertamenti che seguono, tra cui:

- la comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F.
- apertura di un indirizzo di posta certificata della Procedura.  
PEC: c.p.tribunaletivoli.piombosud@pec.it
- apertura di un Sito Internet di consultazione per i creditori:

[www.procedure.it/concordatopiombosud](http://www.procedure.it/concordatopiombosud) con l'inserimento di tutti i dati e gli atti di interesse per i creditori

- Pubblicazione di un estratto del Decreto di Ammissione su "Il Messaggero" in data 21 aprile 2013
- Trascrizione sui beni immobili presso l'Agenzia del Territorio del Decreto di Ammissione: Nota di trascrizione del 7 maggio 2013 a R.G. n. 18721 e R.P. n. 13421
- Notifica del Decreto di Ammissione presso ACI/PRA in data 20 maggio 2013
- Redazione dell'inventario ex art. 172 L.F. e chiusura in data 5 giugno 2013, con l'ausilio del Cancelliere nominato dott.ssa Laila Trombetta
- Verifica dell'esatto adempimento nei termini del deposito delle spese presso la Cancelleria
- Visura camerale storica della PIOMBO SUD e della RS-Link srl
- Apertura di apposito c/c della Procedura vincolato all'ordine del Sig. G.D. presso Unicredit PG II^ Roma. IBAN: IT 85 R 02008 05340 000102592150
- Sostituzione dei poteri di firma dal Liquidatore al C.G., su autorizzazione del Sig. G.D., con obbligo di Rendiconto mensile, sul
- c/c della Società, per le operazioni di ordinaria amministrazione,

intrattenuto presso la Banca Popolare di Sondrio, Ag. 27 Piazza Cavour in Roma. IBAN: IT 77 D 05696 03227 000003062X79. Su tale c/c la scrivente ha rilasciato, in data 24 maggio 2013, al Liquidatore avv. Fabio Fortunio, apposita delega per le sole operazioni di girata assegni e versamenti, con esclusione di ogni altra, essendo sopraggiunta l'esigenza dei versamenti derivanti dal recupero dei crediti

- In ottemperanza al provvedimento del Sig. G.D. si è richiesta ed ottenuta certificazione notarile sulle iscrizioni e trascrizioni sugli immobili di proprietà della Piombo Sud, a firma Notaio dott. Carlo Federico Tuccari
- Accertamenti tramite visure camerali sulla P.S. srl affittuaria del ramo di azienda
- Accertamenti sulla proprietà di quote societarie SR-LINK srl
- Accertamenti presso gli Uffici Giudiziari sul contenzioso pendente
- Verifiche sul contenzioso pendente e sul recupero dei crediti
- Reperimento dei dati di bilancio e verifiche contabili
- Accertamenti sul personale dipendente. Debiti residui per TFR
- Acquisizione di informazioni ed estratti presso Agenzia delle

Entrate, INPS, INAIL, Equitalia Sud spa

- Adempimenti per la Liquidazione della Polizza Ass.va
- Disamina della Relazione del Professionista

## **2 - Notizie sulla (storia della) società**

La Piombo Sud srl, oggi in Liquidazione, risulta regolarmente registrata presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. di R.E.A. RM 335285.

L'oggetto sociale risultante dalle visure effettuate presso il Registro delle Imprese di Roma (Visura camerale del 3 maggio 2013), riporta quale campo di attività della Società *"Commercio all'ingrosso di prodotti Idro-Termo-Sanitari"*.

La Società, con sede attuale in Roma, Via del Gesù n.62, risulta costituita il 20.10.1970 con atto a rogito Notaio Marco Panvini Rosati in Roma, Rep. n. 86089 e n. 36916 di raccolta tra i Sig.ri:

- GIAMPIERI Paolo nato a Roma il 18.5.1934 C.F. GMPPLA34E18H501F titolare di n. 100 quote nominali per un totale di Lire 100.000;

- MICHELETTI Giovanni nato a Napoli il 14.1.1948 titolare di n. 800 quote nominali per un totale di Lire 800.000.

Capitale sociale iniziale di Lire 900.000 e sede in Roma, Via dell'Omo

n. 13. Capitale sociale attuale € 500.000,00 deliberato, sottoscritto e versato. Tale capitale è stato, però, totalmente eroso (come si vedrà) dalle ingenti perdite di bilancio.

Con successivi atti di cessione di quote societarie la compagine societaria, ad oggi, è composta dai seguenti soci:

- GIAMPIERI Paolo (deceduto il 25.8.2012) nato a Roma il 18.5.1934 C.F. GMPPLA34E18H501F titolare di quote nominali per un totale di € 176.604,17;

- VERZI Giovanna nata a Terni il 4.6.1932 C.F. VRZGNN42H44L117D titolare di quote nominali per un totale di € 80.733,33;

- GIAMPIERI Nicola nato a Roma il 3.1.1966 C.F. GMPNCL66A03H501E titolare di quote nominali per un totale di € 227.062,50;

- GIAMPIERI Francesca nata a Roma il 23.6.1963 C.F. GMPFNC63H63H501V titolare di quote nominali per un totale di € 15.600,00.

La Società, dunque, durante il suo decorso, è stata sostanzialmente a composizione ed a conduzione familiare.

Fin dalla sua costituzione, la Piombo Sud, ha assunto la forma giuridica della società di capitali e, in specie, di Società a Responsabilità Limitata.

Sin dall'inizio, è stata amministrata per lunghissimo tempo dal socio Paolo GIAMPIERI il quale ha, altresì, assunto (fino al suo decesso) la carica di Liquidatore giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 18.4.2012.

In data 18.04.2012 la Società viene, quindi, posta in liquidazione con verbale di Assemblea straordinaria avanti al notaio Dott. Francesco Cerini di Roma, atto Rep. N. 145606/33986, con nomina del Liquidatore nella persona del Sig. GIAMPIERI Paolo, al quale (a seguito del suo decesso) è succeduto, in data 11.09.2012, l'Avv. Francesco GAGLIANONE, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 02.03.38 e, successivamente, in data 26.11.2012, l'Avv. Fabio FORTUNIO.

La Società, fino alla data di messa in liquidazione volontaria, aveva quale organo di controllo il Collegio Sindacale (il cui incarico aveva, comunque, scadenza naturale al 24.8.2012), così composto:

- Presidente del Collegio Sindacale Dott. Vincenzo FORMISANO, nato a Cassino (FR) il 10.02.2963 (C.F. FRMVCN63B10C034S), nominato con atto del 25.08.2009, durata in carica 3 anni;
- Sindaco effettivo Dott. Giuseppe CARUCCI, nato a Caggiano (SA) il 26.12.1958 (C.F. CRCGPP58T26B351M), nominato con atto del 25.08.2009, durata in carica 3 anni;
- Sindaco effettivo Dott.ssa Alessandra PAPARELLI, nata a Roma il 06.06.1965 (C.F. PPRLSN65H46H501I), nominata con atto del

25.08.2009, durata in carica 3 anni;

- Sindaco supplente Dott.ssa Venanza SALVATI, nata a Roma il 24.07.1966 (C.F. SLVVNZ66L64H501D), nominata con atto del

25.08.2009, durata in carica 3 anni;

- Sindaco supplente Dott. Pasquale LAMATTINA, nato a Caggiano (SA) il 14.05.1940 (C.F. LMTPQL40E14B351Z), nominato con atto del

25.08.2009, durata in carica 3 anni;

A seguito del decesso del Sig. Paolo GIAMPIERI e del passaggio di carica fra il Liquidatore nominato in sua sostituzione (Avv. Francesco GAGLIANONE e, poi Avv. Fabio FORTUNIO), la Società attualmente in stato di liquidazione, risulta legalmente rappresentata con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dall'Avv. Fabio FORTUNIO nato a Roma il 28.11.1975 (CF FRT FBA 75S28 H501U) e residente in Nettuno (RM), Via A. Gramsci n. 125.

La Piombo Sud, dal 31.05.2012, non risulta avere più dipendenti (all'infuori della Sig.ra Daniela SANCAMILLO con il ruolo di impiegata amministrativa).

Attualmente l'unico soggetto legittimato ad operare sui conti correnti aziendali è il Commissario Giudiziale con poteri di firma prima spettanti all'attuale Liquidatore, Avv. Fabio Fortunio.

In particolare, le spese di Procedura corrisposte dalla Società, sono state, invece, versate in apposito c/c vincolato all'ordine del Giudice

Delegato presso Unicredit Ag. 90 P.G. II^ - Tribunale Civile di Roma.

La Società, sin dal 1970, ha operato nel campo della idro-termoidraulica ed ha conseguito, nel tempo, un significativo prestigio nel settore di operatività, riconducibile alla capacità di quest'ultima di commercializzare e vendere all'ingrosso i suoi prodotti, cercando di avvicinarsi sempre di più alle esigenze dei propri clienti nonché migliorando la qualità dei prodotti termoidraulici e la tempestività dei servizi offerti.

In particolare, la Piombo Sud forniva tutti i suoi materiali nei diversi punti vendita specializzati del settore dell'idraulica nella capitale, in tutta la Regione sino a spaziare in numerose località d'Italia garantendo la qualità dei prodotti realizzati e proposti al mercato anche con il proprio marchio.

Grazie alle competenze dei soci fondatori, maturate in un lungo periodo di tempo, ha rappresentato fin dalla sua costituzione un'azienda specializzata nello studio, nella progettazione, nella costruzione di impianti termoidraulici e, naturalmente, nella vendita preferibilmente all'ingrosso di materiali termoidraulici arrivando, di recente, alla registrazione di un proprio marchio di prodotti, "*KRONE*".

Nell'anno 2011 aveva alle sue dipendenze n. 12 dipendenti, suddivisi fra le categorie dei quadri (1), impiegati (9), oltre ad 1 lavoratore Co.Co.Co. ed 1 lavoratore a Co.Co.Pro., potendo contare su una

forza commerciale di molti Agenti, sparsi sul territorio.

Al vertice dell'Area Amministrativa, il Dott. Antonio VIGGIANI, Dottore Commercialista, legato alla Società da un contratto di consulenza a scadenza annuale (l'ultimo a scadenza 31.12.2012).

A coordinare, invece, l'Area Commerciale, la Sig.ra Simona GIAMPIERI, assunta dal 2001 come Co.Co.Pro e regolarizzata con inquadramento quale impiegata solo il 2.1.2010.

L'Area Tecnica (operai ecc.) è stata da tempo conferita in outsourcing, con contestuale licenziamento degli addetti e loro riassunzione in una Cooperativa. Dalla messa in liquidazione della società, la stessa non ha più rapporti con la Cooperativa né posizioni debitorie/creditorie con la stessa.

A quanto è dato sapere, con i primi segnali di crisi generale del settore, la Piombo Sud, ha avviato una virtuosa pratica di tagli ai costi di personale così che, alla data del 6.11.2012 (data del deposito del ricorso ex art. 160 e 161, comma VI<sup>^</sup>, L.F.) ha, di fatto, cessato ogni attività e risulta occupare, come detto, alle sue dipendenze, solo una dipendente amministrativa.

Con gli altri dipendenti e con gli Agenti, la Società ha avviato un percorso di pagamento delle spettanze in forma dilazionata (dipendenti) ed "a saldo e stralcio" con gli Agenti (con notevole risparmio) sottoscrivendo con gli stessi accordi di pagamento in parte

sfociati in accordi sindacali ed in parte con verbali preliminari di accordo da confermare innanzi alla DPL od al Sindacato presso i quali sono state, successivamente, formalizzate le singole scritture transattive.

I pagamenti risultano completati nel gennaio 2013 (con un residuo per la dipendente ancora in forza), con un evidente beneficio della società in termine di riduzione e certezza degli importi a debito e di risparmio rispetto alle somme effettivamente dovute ai lavoratori ed agli agenti.

### **3 - Cause del dissesto – La condotta del debitore**

**3.1** Le cause che hanno determinato il dissesto della Società devono essere ricercate, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima che, però, trovano sostanziale riscontro in dati di conoscenza notori, in una grave crisi del mercato in genere e, successivamente, nel settore nel quale la Società stessa operava (conseguente anche alla liberalizzazione delle importazioni) ed in una forte contrazione dei consumi dovuta ad un periodo storico di conclamata recessione.

Le cause del dissesto cd “interne”, invece, sono collegate alla riduzione del fatturato, a rilevanti perdite su crediti ed al peso degli oneri finanziari sia in riferimento all’immobile, sia per l’indebitamento a breve termine.

In sintesi, la Società ha visto progressivamente subentrare uno stato di crisi, per situazioni e fattori riconducibili alle seguenti cause:

a) L'andamento recessivo del settore della termoidraulica dovuto al momento storico che tutta l'economia sta attraversando, caratterizzato da domanda calante in tutti i mercati e, pertanto, anche in quello idraulico;

b) Sopravvenienze passive derivanti dal mancato incasso di significativi crediti verso i clienti;

c) L'incalzare dei costi fissi per il mantenimento della struttura, molto elevati che, se non correlati ad adeguati flussi di ricavi, generano notoriamente perdite rilevanti;

d) la sempre maggiore incidenza degli oneri finanziari sostenuti per procurarsi l'accesso al credito bancario.

Questa concomitanza di fattori, oltre alla presenza di numerosi protesti, di ingiunzioni di pagamento, azioni esecutive (Immobiliari, mobiliari e presso terzi), nonché una istanza di Fallimento, hanno portato alla perdita del capitale sociale ed alla convocazione dell'assemblea straordinaria il 17 luglio 2012 la quale, presieduta dal Liquidatore Sig. GIAMPIERI Paolo, autorizzava quest'ultimo alla presentazione del Ricorso ex art. 160 L.F..

Si è già rilevato (sub punto 2) come fin dalla sua costituzione, la Piombo Sud, pur "srl", sia stata amministrata per lunghissimo tempo

dal socio Paolo GIAMPIERI il quale ha, altresì, assunto (fino al suo decesso) la carica di Liquidatore giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 18.4.2012.

Si ritiene che il Sig. Giampieri, specie nell'ultimo periodo, al fine di fronteggiare una cavalcante crisi, ma dimostrando di continuare a credere nella sua attività imprenditoriale, abbia cercato di porre in essere un Piano di risanamento attraverso l'ausilio degli Agenti (per la vendita e, contestualmente, il recupero dei crediti) e di professionisti "esperti", entrambi ben remunerati, ma che -di fatto- non hanno portato altro se non il lievitamento di costi.

In conclusione, il Commissario Giudiziale, concorda con quanto affermato dalla ricorrente circa le cause "esterne" del dissesto, individuate in una crisi del settore, seguita da una crisi della struttura aziendale (caratterizzata da sovracapacità e rigidità strutturale con connessi costi fissi troppo elevati), il tutto aggravato dal sopraggiungere della crisi che ha colpito l'economia nazionale, anzi mondiale.

A parere di chi scrive, si deve aggiungere altra rilevante causa "interna" del dissesto, costituita da una prolungata e incomprensibile incapacità manageriale di intervento e ristrutturazione dell'attività e della struttura aziendale per fronteggiare le note cause di crisi.

**3.2** Come prescritto dall'art. 172, I<sup>a</sup> comma, L.F., per quanto attiene all'esame della condotta tenuta dal debitore, nella specie dal Liquidatore e dai professionisti che oggi assistono la Società, si è rilevato:

- Il regolare adempimento degli obblighi di Legge in relazione alla formazione ed al deposito dei bilanci d'esercizio
- La contabilità risulta tenuta in modo regolare
- Non risultano atti di disposizione di attività patrimoniali o di beni della Società effettuati a titolo gratuito
- Non risultano, allo stato, fatti di sottrazione e/o distrazione di attività da parte degli Amministratori, del Liquidatore e/o di terzi, nonché notizie su eventuali attività illegali e/o fatti illeciti di terzi o in concorso con questi
- Non risultano, allo stato, procedimenti penali pendenti in genere
- Non risultano alla scrivente notizie di furti, appropriazioni, distrazioni, in danno della Piombo Sud


Il Commissario Giudiziale intende sottolineare la fattiva collaborazione del Liquidatore, dei soci e degli attuali professionisti tutti.

Alla luce di quanto sopra, la sottoscritta rileva che, in relazione al presupposto oggettivo del Concordato Preventivo, non sussistano elementi indiziari, più o meno gravi, di responsabilità.

#### 4 - Andamento dell'attività aziendale negli ultimi anni

L'azienda, gestita in forma familiare, ha acquisito nel tempo una buona reputazione, conquistando una soddisfacente quota di mercato ed una posizione di rilievo in campo nazionale.

L'organigramma aziendale degli ultimi anni può essere sinteticamente rappresentato come segue:



La sede produttiva era ubicata presso lo stabilimento sito in Guidonia, Via Bruno Pontecorvo n. 19/21/23, dapprima condotto in locazione finanziaria dalla Fineco Leasing S.p.a. e, poi, definitivamente acquistato con operazione di finanziamento fondiario della MCC S.p.a.

in data 2.10.2006 per € 3.000.000,00 (per atto Notaio Pierpaolo Siniscalchi Rep. 67123; Racc. 24945) per la durata di anni 12 ed a scadenza, dunque, al mese di ottobre 2018.

Nel corso della lunghissima attività aziendale, la Piombo Sud srl ha sempre avuto risultati economici lusinghieri, tanto che nell'anno 2010 il fatturato è cresciuto sino ad € 15.247.127,00.

Tuttavia, proprio negli anni 2009/2010, come anche si legge nel ricorso introduttivo, la Società ha risentito fortemente della crisi del settore tanto da subire un forte contraccolpo a causa del Fallimento di alcuni dei maggiori clienti ed aver, conseguentemente, subito rilevanti sopravvenienze passive.

Più in specifico, l'attività aziendale, negli ultimi 3 anni, ha avuto il seguente andamento, così come desumibile dall'analisi dei suoi bilanci.

<b>Voci di bilancio</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2010</b>
Fatturato	€ 13.378.897,00	€ 15.247.127,00
Attivo	€ 14.507.526,00	€ 17.006.887,00
Passivo	€ 14.507.526,00	€ 17.006.885,00
Utile netto/-Perdita d'esercizio	- € 2.815.031,00	€ 39.261,00
Consistenza (Patrimonio netto)	- € 321.645,00	€ 2.493.386,00
Immobilizzazioni (netto fondi)		

Materiali	€ 4.969.732,00	€ 5.035.330,00
Immateriali	€ 74.695,00	€ 140.347,00

Il Bilancio anno 2012 si suddivide in due periodi: il primo dal 1 gennaio alla messa in Liquidazione (approvato) e, l'altro dal 19 aprile al 31.12.2012, in corso di approvazione.

**1) Voci di bilancio al 18/4/2012 (messa in liquidazione)**

Fatturato	€ 3.004.506,56
Attivo	€ 13.309.32,82
Passivo	€ 5.536.300,35
Utile netto/-Perdita d'esercizio	- € 2.226.367,53
Consistenza (Patrimonio netto)	- € 321.644,50
Immobilizzazioni (netto fondi)	
Materiali	€ 6.038.740,23
Immateriali	€ 74.695,53

**Voci di bilancio (sino al 31.12.2012)**

Fatturato	€ 1.199.267,00
Attivo	€ 10.559.724,35
Passivo	€ 11.896.231,77
Utile netto/-Perdita d'esercizio	- € 1.336.507,42

Consistenza (Patrimonio netto) - € 2.548.012,03

Immobilizzazioni (netto fondi)

Materiali € 6.031.367,23

Immateriali € 74.695,53

**Pertanto, a seguito di verifiche, è possibile confermare che**

**LA SITUAZIONE FINANZIARIA PATRIMONIALE DELLA  
SOCIETA' AL 31.12.2012 risulta la seguente**

<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>6.147.585,38=</b>	<b>Banche</b>	5.524.366,84
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.031.367,23</b>	<b>Mutui</b>	3.096.709,05
Attrezzature	251.306,47	<b>Debiti Tributari</b>	246.070,03
Macchine per ufficio	477.347,36	<b>Debiti Vs Istituti di previdenza</b>	100.238,52
Impianti e macchinari	43.861,53	<b>Debiti vs fornitori Italia</b>	4.236.875,17
Automezzi	12.705,40	<b>Debiti Vs fornitori CEE</b>	34.351,00
Mobili e arredi	89.093,73	<b>Debiti Vs fornitori extra CEE</b>	-678,62
Immobili industriali	4.179.631,21	<b>Debiti Diversi</b>	145.831,07
Terreni industriali	977.421,53	<b>Fondi di ammortamento</b>	1.060.480,74
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>74.695,53</b>	<b>Patrimonio</b>	-2.548.012,03

Spese di impianto	6.237,39	<b>Risultato d'esercizio</b>	-1.336.507,42
Spese di pubblicità	40.596,13	<b>Conti d'ordine</b>	0,00
Manutenzione e riparaz. Da ammortizzare	24.383,49		
Manutenzione straordinaria automezzi	3.478,52		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	41.522,62		
<b>Crediti clienti Italia</b>	2.257.983,13		
Clienti Italia	2.257.983,13		
<b>Rimanenze finali merci</b>	238.303,60		
<b>Crediti diversi</b>	735.675,52		
<b>Crediti Tributari</b>	2.346,85		
<b>Iva (da versare)</b>	- 801.307,58		
<b>Cassa</b>	33.938,14		
<b>Banche</b>	629.807,94		
<b>Effetti Attivi</b>	334.814,80		
<b>Ratei e risconti attivi</b>	38.679,14		
<b>Clienti in contenzioso</b>	905.915,78		
<b>Titoli ed obbligazioni</b>	35.981,65		

Come si evince da quanto precede, la Società ha dapprima contratto il proprio fatturato e, in seguito, ha evidenziato un

decremento del fatturato, rispetto agli anni precedenti.

Si potrebbe ipotizzare la conclusione di una non equilibrata e forzata crescita dell'operatività aziendale che non ha trovato corrispondenza con il volume delle vendite realizzato in un mercato sempre più stagnante.

## **5 - Prosecuzione dell'attività aziendale – Affitto di Azienda**

La società, al momento in cui ha presentato la domanda di Concordato Preventivo, come si è già detto, aveva cessato la propria attività in quanto si era venuta a trovare in uno stato che la società medesima qualifica, nel ricorso introduttivo, "*stato di crisi*".

Inoltre, la Piombo Sud, concedeva in affitto il ramo di azienda, con atto del 25 maggio 2012, al canone annuo di €. 96.000,00 oltre IVA, evidentemente insufficiente anche solo al rientro bancario ed al rimborso della rata di mutuo fondiario (sulla locazione V.si infra punto 9).

La Piombo Sud srl, ritenendo che concorressero tutti i presupposti richiesti ex art. 160 L.F., ha predisposto il Piano Concordatario indicando tutte le modalità e le condizioni, ivi compresa la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, per la definizione concordata della crisi.

## **6 - Regolarità della contabilità aziendale**

In ordine alla regolarità della tenuta delle scritture contabili, com'è noto è intervenuta la modifica dell'art. 160 L.F., ad opera della Legge n.80/2005, la quale ha abrogato l'art. 160 ed ha, quindi, escluso ogni ulteriore indagine, rispetto a quella svolta dal Professionista nominato dalla Società, in ordine sia alla regolarità della tenuta delle scritture contabili, che in ordine alla meritevolezza della Società debitrice.

Sul punto, si rimanda, per quanto occorra, al punto sub 3.2-.

Infine, per dovere di completezza, si deve fare un breve cenno all'applicabilità del giudizio di meritevolezza alle società di capitali, anche nella vigenza del testo normativo abrogato, ai fini della loro ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo, che era già stata negata da alcuni giudici di merito.

La giurisprudenza riteneva, anche prima della novella, che fosse anacronistico legare le sorti di una società al comportamento dei singoli gestori, laddove si consideri che l'organizzazione imprenditoriale non è più, oramai, frutto delle decisioni di singoli, ma di equipe che determinano la politica aziendale.

Non sono comunque emerse circostanze che consentano di negare la sussistenza del requisito della meritevolezza.

## **7 - Valore dei beni e delle attività da cedere ai creditori.**

La Società istante, come il Consulente, ha identificato i beni immobili di cui al Concordato e li ha descritti, indicando confini, consistenza e mappali, ne ha verificato la regolare provenienza ed ha altresì accertato eventuali diritti ed oneri gravanti sugli stessi mediante l'acquisizione di una perizia giurata. Successivamente, il Commissario Giudiziale ha acquisito la certificazione notarile ipocatastale, come da provvedimento del Sig. Giudice Delegato in data 30 aprile 2013.

Il Commissario Giudiziale, inoltre, ha proceduto alla verifica dell'effettiva sussistenza delle merci in magazzino e della misura e della consistenza dei crediti esposti nella situazione patrimoniale. L'inventario e l'analisi del magazzino sono stati condotti con l'ausilio del commercialista, del Liquidatore e, infine, del Cancelliere nominato. Il risultato, ha sostanzialmente confermato il dato esposto nella situazione patrimoniale dalla società debitrice.

Il Commissario Giudiziale ha poi accertato l'ammontare dei depositi bancari e della Cassa.

Infine appare opportuno soffermarsi, anche se brevemente, sull'avviamento commerciale e sul marchio.

In questa sede, si deve precisare che l'avviamento commerciale è un valore immateriale presente in un'azienda operativa, soprattutto

quando la stessa dia risultati economici positivi; ciò nonostante si potrebbe ipotizzare che un valore residuale di avviamento possa sussistere ancora con riguardo alla Piombo Sud, anche se quest'ultima ha, di recente, affittato il ramo di azienda, potendo ancora conservare potenzialità economiche immateriali quali il marchio, la clientela, la capacità tecnico-produttiva, il residuo grado di penetrazione del mercato di appartenenza ecc.".

Quanto sopra, sempre che permanga la locazione il cui rapporto, invece, sembra andare ad esaurirsi.

Si ritiene che la Piombo Sud, nel ricorso, abbia ben considerato tale circostanza, tanto da non inserire fra le attività l'avviamento, inserendo -invece- il potenziale valore del *marchio*.

## **8 - Ammontare complessivo e natura delle attività/passività**

Il raffronto tra le attività e passività alla data di presentazione del ricorso, con quelle alla data di riferimento, utilizzata dal Dott. Bevilacqua, cui è stato affidato il compito di redigere la Relazione ai sensi e per gli effetti del III<sup>o</sup> comma dell'art. 161 L.F., al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano relativo al Concordato Preventivo, sono sostanzialmente concordi, ponendo in evidenza la composizione quali-quantitativa delle attività e passività in

essere al momento della presentazione del ricorso di ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo e l'evoluzione delle stesse.

Sono stati, altresì, richieste le opportune informazioni documentali alle Banche con le quali la Società ha intrattenuto rapporti a vario titolo.

In particolare, è stato richiesto che le Banche fornissero, in tempo utile, i saldi attuali sia debitori che creditori, relativamente ai conti correnti accesi dalla Società oggi in Concordato Preventivo.

In proposito, con riguardo alle Banche, sono state rilevate talune discordanze (fisiologiche in quanto è trascorso un lasso di tempo significativo) tra i saldi alla data di presentazione del ricorso, emergenti dalla contabilità ed i corrispondenti saldi rilevabili dalla documentazione bancaria alla data odierna, relativamente ai crediti chirografari dalle stesse vantati. Di seguito le risultanze, ottenute dal raffronto dei dati indicati in ricorso con quelli forniti dalle sole Banche che hanno ritenuto di precisare il proprio credito.

<u>BANCHE</u>	<u>PIOMBO SUD</u>	<u>PRECISAZIONE CREDITO</u>
1) Unicredit	1.146.242,87	3.261.925,18 (4)
2) B. MARCHE	477.155,93	
3) Unipol	542.646,96	
4) MPS	872.664,77	
5) BCCR	277.526,43	
6) BNL	860.409,00	

7) BP NOVARA	194.621,55 <sup>(1)</sup>	520.089,84
8) BP ANT.	394,83	
9) BP VICENZA	835.735,71	
10)BP P.e B.	39.802,24	
11)B. INTESA	1.021.574,19	1.099.704,38 <sup>(5)</sup>
12)BP LODI	263.806,10 <sup>(2)</sup>	
13)CR ORVIETO	99.699,00	
14)BP LAZIO	590,00	
15) C. ARTIGIANO	15.805,45 <sup>(3)</sup>	14.692,70
<b>TOTALE</b>	<b>6.648.675,03</b>	<b>13.675.084,23</b>

---

(1) – (2) Oggi BANCO POPOLARE che ha precisato il proprio credito complessivo per le due Banche incorporate in € 520.089,84, con una differenza rispetto al credito indicato in ricorso di € +61.662,19.

(3) Oggi CREDITO VALTELLINESE

(4) Unicredit, ha incorporato MCC e, quindi, ha precisato il proprio credito includendo il Mutuo fondiario MCC € 2.141.838,03 alla data del 31.12.2012. Residuo credito chirografario € 1.120.087,15, con una differenza rispetto al credito indicato in ricorso di € -26.154,91.

(5) BANCA INTESA trattasi di importo ricavato dal D.I. richiesto e notificato dalla Banca successivamente all'iscrizione del Ricorso nel Registro delle Imprese.

Quanto ad Unipol Banca spa ed alla ipoteca iscritta in data 26 luglio 2012 si riferirà al punto 11.

Il Consulente nominato ai sensi del III^ comma dell'art 161 L.F., in esecuzione dell'incarico conferito, ha altresì indicato la misura e la sussistenza dei debiti della Società.

Anche al fine di una più opportuna verifica dei debiti, il Commissario ha proceduto all'invio a tutti i creditori della comunicazione ex art. 171 L.F., con specifica richiesta di precisazione del credito.

La quantificazione dei debiti è stata effettuata sulla base dell'incrocio tra le dichiarazioni di credito pervenute e le risultanze contabili della Società.

Laddove i creditori non hanno ritenuto di precisare il proprio credito, la sottoscritta ha ritenuto di effettuare la quantificazione sulla scorta delle risultanze contabili della Piombo Sud.

Si sottolinea che le comunicazioni di credito inviate dai creditori, presentano importi sostanzialmente coincidenti con quelli risultanti alla società debitrice.

Anche qui, in taluni casi, gli importi risultano di poco superiori, ma in conseguenza della richiesta di spese, interessi, diversa richiesta di ammissione (es: privilegio artigiano, privilegio IVA), elementi tutti che andranno verificati, ma che per la loro esiguità non alterano i dati a supporto del Piano.

Discorso a parte, come vedremo, per Unipol spa.

Quanto ai debiti verso gli Enti Previdenziali indicati nella situazione contabile, essi devono essere maggiorati degli interessi e delle sanzioni per il mancato pagamento (€ 1.491.900,93 come indicato dal Professionista).

I debiti verso professionisti sono pari ad €. 111.471,94, in quanto sono stati inseriti i progetti di parcella dei professionisti che assistono la Società nella Procedura concordataria, dal cui importo deve essere detratto il pagamento già effettuato in favore dell'avv. Iannelli.

La posta del passivo relativa ai debiti verso fornitori, valutata nella situazione contabile in €. 4.297.523,04, è stata indicata al valore nominale.

La scrivente non ha provveduto allo scorporo dell'IVA sull'importo del debito chirografario verso fornitori, poiché tale credito non ha natura privilegiata speciale, ai sensi dell'art. 2758 c.c., in quanto trattasi di C.P. con cessione dei beni non riferibili alle fatture emesse da quei creditori che hanno reclamato il privilegio.

I debiti verso gli Istituti di Credito, si concretano, sostanzialmente, come crediti verso le Banche con cui la società debitrice intratteneva rapporti di conto corrente con affidamento e/o anticipo s.b.f. e verso cui era debitrice per debiti sorti in data anteriore la richiesta di Concordato Preventivo.

Dalla Relazione peritale, non sono emersi debiti potenziali riferibili a garanzie prestate dalla Società che determinerebbero, qualora esistessero, un rischio connesso alla loro eventuale escussione.

Unico dato incerto, ma condivisibile nell'analisi, è quello relativo al contenzioso tributario, riferito dall'Esperto a pag. 32 e segg. della propria Relazione, che comporterebbe -in caso di sentenza sfavorevole- l'attuazione della percentuale minima per la soddisfazione dei creditori chirografari.

\*\*\*\*\*

Com'è noto, la proposizione di una domanda di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori, comporta che venga offerto il pagamento, ai creditori, di una percentuale (che la norma abrogata indicava in un minimo del 40%) dei crediti vantati.

La modifica normativa che va ad incidere direttamente sulla Procedura che ci occupa, è certamente quella dell'art. 160 con cui è stata abolita la percentuale minima del 40% che la norma imponeva di offrire ai creditori chirografari.

Nella fattispecie in esame, dal tenore del ricorso, si può ritenere, però, che l'offerta di pagamento rivolta ai creditori sia quella del pagamento integrale dei crediti privilegiati e del pagamento della percentuale del 17/18%, presumibilmente il 19% (qualora si verificassero inattese e sensibili variazioni dell'asse attivo) dei crediti chirografari.

La liquidazione dei beni consentirà il pagamento integrale delle spese di Procedura, di gestione ordinaria, nonché dei debiti privilegiati.

In particolare si è potuto rettificare:

- debiti verso fornitori, in chirografo, €. 4.297.523,04
- debiti verso banche, in chirografo, € 6.683.068,75, includendo Unipol Banca fra i creditori chirografari
- debiti verso dipendenti = TFR della Sig.ra Sancamillo pari a ca. € 800,00
- debiti verso professionisti €. 98.887,94 (con detrazione del compenso avv. Iannelli già corrisposto)
- debiti con privilegio ipotecario € 2.526.101,39, includendo MCC e Ariston Thermo spa
- debiti verso Erario e Enti € 1.491.900,93 (si aderisce al dato indicato dal professionista anche alla luce dell'acquisizione di documentazione in merito).
- Spese di Procedura previste in € 260.000,00

Sulla scorta degli approfondimenti effettuati, la sottoscritta non ha, allo stato, specifici motivi per dissentire dal positivo giudizio espresso dal Dott. Bevilacqua circa la sostanziale attendibilità delle scritture contabili e sulla loro capacità di rappresentare il reale svolgimento degli accadimenti aziendali.

Inoltre, anche sulla scorta degli aggiornamenti contabili, alla data più

recente, può condividersi il giudizio egualmente positivo espresso dal Dott. Bevilacqua con riguardo alla fattibilità del Piano che accompagna la proposta di Concordato Preventivo.

Naturalmente, tutto dipenderà dalla futura conservazione dei valori sia attivi che passivi che concorrono a formare la situazione patrimoniale della Piombo Sud, dal recupero dei crediti vantati dalla Società debitrice e dalle vendite prospettate.

#### **9 - Principali Attività di Verifica del C.G.**

Si è indicato sinteticamente sub 1.1, come nel ricorso ex art. 160 L.F., la Società ha indicato, prudenzialmente, l'attivo realizzabile per la soddisfazione dei creditori, in €. 6.919.077,79 (al lordo spese di Procedura) così costituito:

- 1) Dismissione di immobili aziendali € 4.100.000,00
- 2) Depositi Bancari e Cassa € 516.717,79
- 3) Incasso v/ clienti e diversi € 1.810.860,00 (a fronte di un valore di € 4.184.832,00)
- 4) Vendita del marchio per € 5.000,00
- 5) Partecipazione societaria SR-Link srl per € 1.500,00
- 6) Vendita del magazzino (merci) € 100.000,00
- 7) Dismissione delle Immobilizzazioni mat.li € 250.000,00

8) Proventi da affitti € 8.000,00 mese oltre IVA (1 anno)= 96 mila

9) Dismissione di polizza assicurativa € 39.000,00

Il passivo privilegiato (generale e speciale) è stato indicato dalla Società, nel ricorso, in €. 4.129.474,26 e quello chirografario in €. 10.946.198,07 (includendo Unipol Banca), mentre le spese di procedura sono state quantificate in €. 260.000,00.

In relazione ai dati surriportati, si osserva quanto segue.

**9.1** Sulla cessione dell'intero complesso immobiliare, come già anticipato, la perizia giurata redatta dal geom. Fausto Corvi quantifica i beni in complessivi € 4.459.330,50.

Per i predetti beni, la Proposta di Concordato li stima prudenzialmente in € 4.100.000,00, ma non prevede l'individuazione di possibili acquirenti, con la conseguenza che la loro alienazione resta un onere a carico della Procedura.

Il Commissario evidenzia che la concreta alienabilità di tali beni da parte della Procedura potrebbe essere un onere gravoso, in quanto incerta sia relativamente alla data, che al prezzo di vendita.

Infatti, per quanto attiene ai tempi di realizzo, potrebbe essere non facile reperire prontamente offerenti per l'acquisto dei beni immobili (di

cui uno in considerazione della natura industriale), per il loro costo relativo, il particolare periodo di congiuntura economica, per costi aggiuntivi di adattamento che dovessero rendersi necessari all'acquirente, del target ristretto prevalentemente per i soli operatori industriali.

Il valore di stima, non è di per sé una garanzia di realizzo, rappresentando solo una previsione di ipotetico realizzo. Il prezzo finale di vendita, potrebbe portare all'attivo della Procedura somme inferiori a quelle stimate.

Il Commissario evidenzia, quindi, che nella fattispecie, permangono in capo alla Procedura di C.P. tutti i rischi e le incertezze legati alla vendita ed al suo effettivo realizzo.

Si è, altrettanto, consapevoli, che l'alternativa di una eventuale Procedura fallimentare (V.si infra punto 13), a dir poco non conveniente nel caso di specie, determinerebbe la retrocessione gratuita al Comune di Guidonia Montecelio del terreno sito in Guidonia, con la perdita immediata di tale asset attivo, valutabile in circa € 400.000,00, ferme le considerazioni già espresse.

Medesime considerazioni potrebbero essere espresse sul valore delle immobilizzazioni materiali e del magazzino.

**9.2** Per quanto attiene alle disponibilità liquide, si ritiene di dover

apportare alcune modifiche, ovvero precisazioni rispetto alla Proposta.

Per i depositi bancari attivi, si è accertato non sussistere alcuna giacenza attiva nei c/c intrattenuti presso la Banca Popolare di Novara e Lodi (entrambe, oggi, Banco Popolare). Trattavasi, a dire della Banca, di rapporto sconto effetti/anticipi su fatture.

In considerazione che solo oggi (post ammissione C.P.) l'Istituto bancario ha dichiarato di voler compensare le poste attive, si è provveduto alla formale contestazione.

La Cassa che viene indicata dal dott. Bevilacqua (pag. 20 della Relazione) per € 13.024,00, non ha trovato alcun riscontro.

Da verifiche, risulta verosimile che si sia trattato di assegni versati in c/c.

Si ritiene, oggi, "Cassa", il solo saldo della Carta prepagata VISA per € 5.223,81.

Si è proceduto agli incumbenti per la liquidazione della Polizza Ass.va, la cui attualizzazione non è stata ancora comunicata.

La giacenza attuale sulla Banca Popolare di Sondrio è pari ad € 461.140,42 alla data del 6 giugno 2013.

Alla data dell'Udienza di Adunanza dei creditori fissata al 28 giugno 2013 si può stimare una disponibilità di Banca pari ad € 447.488,00 al netto dei pagamenti di ordinaria amministrazione (da rammentare anche l'attuale pagamento dell'IMU).

**9.3 Crediti** – Il sottoscritto Commissario Giudiziale, esaminato il contenzioso e l'attività di recupero, verificata l'esigibilità, preso atto del valore attribuito al *marchio*, non può che recepire la valutazione prudenziale indicata. Non sussisterebbero altri crediti come ad es. v/ Erario, Enti previdenziali, Anticipi fornitori, ecc., ovvero se esistenti sono stati prudenzialmente svalutati, considerandoli come già compensati.

**9.4** Per quanto attiene ai flussi di Cassa generati dal contratto di affitto di azienda, si rammenta che quest'ultima è stata locata alla P.S. srl (di cui si è ritenuto di acquisire una visura camerale), con contratto di durata annuale del 25 maggio 2012, rinnovatosi per mancata disdetta nei termini, ad un canone mensile di € 8.000,00 oltre IVA.

A seguito di PPT, ad istanza della ATI di Mariani & C., risultano pignorate delle somme al terzo P.S. srl.

Nonostante il G.E. sia stato edotto della Procedura di C.P. dal legale della Piombo Sud, nonché da rituale istanza della sottoscritta ex art. 51 e 168 L.F., ha semplicemente sospeso la Procedura, ordinando al terzo di non disporre delle somme pignorate sino a nuovo provvedimento. E' ipotizzabile che la somma pignorata sia dell'ordine di 40/50 mila Euro, pari ai canoni da agosto a dicembre 2012. In caso di Omologa, non dovrebbero sussistere problemi alla acquisizione

della somma.

Dalla documentazione contabile esaminata, risulta che la Piombo Sud vanta un credito per canoni affitto ed utenze per un totale di € 92.026,91.

Il totale delle fatture relative al periodo giugno 2012 - maggio 2013 riporta a saldo dare del resoconto Cliente Ps l'importo di € 152.152,10 che, detratti gli acconti ricevuti per bonifici pari ad € 60.125,19, conferma un saldo credito di € 92.026,91.

In data 13 e 15 maggio 2013, la P.S. srl ha effettuato n. 2 bonifici: il primo di € 2.744,64 per utenze, il secondo di € 9.680,00 per canone febbraio.

Tra la Piombo Sud e la P.S. srl sussiste, inoltre, altro rapporto relativo alla vendita di merce pari ad € 879.452,00. Risultano pagate con bonifico del 13 maggio u.s. le rate di Gennaio e Febbraio 2013. Ad oggi, pertanto, la Piombo Sud vanta un credito per merce pari ad € 869.452,00.

Con lettera a mezzo e-mail del 22.05.2013 la P.S. srl, ha comunicato che rilascerà l'immobile nel mese di agosto prossimo per trasferimento nella nuova sede di Torrepietra. Sono in corso accordi che tengano conto anche del saldo dovuto alla Piombo Sud.

In ogni caso, sono maturati ed a maturare i canoni da marzo ad agosto per complessivi € 48.000,00 oltre IVA.

**9.5** Con formale istanza, la sottoscritta chiedeva al Sig. Giudice Delegato, ad integrazione del Decreto di Ammissione, di voler disporre per la comunicazione in Camera di Commercio del Decreto medesimo per la quota di proprietà della Piombo Sud nella RS-Link srl. Il Tribunale disponeva in conformità.

Nelle more, si apprendeva che dette sarebbero state vendute con scrittura privata del 15 novembre 2011. La presentazione in via telematica è del 27 marzo 2012, ma non risultante dalle visura camerale in quanto la pratica è “sospesa”.

A quanto è dato sapere, la sospensione si è verificata perché non è stata inviata la copia di detta scrittura. Ritenendo questa non opponibile alla Procedura, si è provveduto alla rituale trascrizione del decreto.

**9.6** Sul contenzioso tributario in essere è possibile riferire:

**Avviso di Accertamento n. TK7030203052/2012 per IVA 2007**

emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 3 a seguito recupero dell’imposta IVA su operazioni ritenute inesistenti per un importo pari ad € 77.296,00. L’Ufficio richiede le seguenti somme:

- Maggiore imposta Iva accertata	€ 77.296,00
- Interessi	€ 11.041,67
- Sanzioni	<u>€ 96.620,00</u>

TOTALE

€ 184.957,67

ricompreso nelle criticità del Piano per un valore di € 200.000,00.

Ricorso inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 18.01.2013, RGR 767/13. Secondo quanto riferito dal dott. Sebastianelli, commercialista della Piombo Sud, è possibile ritenere un esito favorevole per la Società.

**Invito numero I00961/2013 accertamento Ires periodo imposta 01/01/2008-31/12/2008.**

Accertamento al fine di verificare l'osservanza della disciplina fiscale di riferimento relativa alla deducibilità degli oneri finanziari prevista dall'art.96 del DPR n.917/1986 (TUIR) per l'anno di imposta 2008.

Il dott. Sebastianelli ha avviato i lavori del contraddittorio e, nelle more, del primo incontro con l'Ufficio accertatore DPIII di Roma nella persona del funzionario Dott.ssa Marina Pellegrini, ha avuto modo di riscontrare che la dichiarazione dei redditi esercizio 2008, riporta una errata imputazione dei dati nel prospetto interessi passivi non deducibili(RF118/121).

Da una prima valutazione del citato professionista, l'Ufficio opererà una rettifica alla dichiarazione 2008 dalla quale scaturirà una maggiore imposta Ires di circa € 20.000,00 oltre sanzioni.

## **10 - Misura del soddisfacimento dei creditori**

**L'attivo accertato**, all'esito delle rettifiche e delle verifiche del Commissario Giudiziale, ritenuto attendibile, è pari ad **€ 6.687.571,81** (a fronte di quello dichiarato in ricorso al netto della spese di Procedura in € 6.659.077,79) ed è così costituito:

- per €. 5.223,81 da liquidità per Cassa (Carta Visa)
- per €. 4.100.000,00 da dismissione immobili (importo rettificato)
- per €. 100.000,00 da merci in magazzino
- per €. 1.810.860,00 da credito verso clienti e diversi
- per €. 447.488,00 Deposito bancario BPS presunto alla data del 28.06.2013
- per €. 5.000,00 da vendita del marchio
- per €. == per la partecipazione in RS-Link srl
- per € 120.000,00 stima prudenziale per canoni locazione PS srl
- per € 39.000,00 polizza assicurativa
- per € 60.000,00 spese di Procedura

L'ammontare complessivo delle **passività accertate** è, invece, di **€ 15.358.282,05** (a fronte di quello dichiarato in ricorso in € 15.335.672,33, comprensivo delle spese di Procedura) ed è così ripartito:

- per €. 10.980.591,79 da debiti verso fornitori e Banche

(CHIROGRAFO)

- per € 1.491.900,93 da debiti verso Erario ed Enti Previdenziali
- per € 98.887,94 da debiti verso professionisti
- per € 2.526.101,39 da altri debiti privilegiati (MCC e Ariston Thermo)
- per ca € 800,00 TFR Sig.ra Sancamillo
- per € 260.000,00, per spese di procedura e costi di gestione, da pagare in prededuzione.

Da quanto esposto appare evidente, pertanto, che detraendo dal valore dei beni e/o delle attività ceduti ai creditori, l'ammontare dei crediti privilegiati e quello degli oneri della Procedura e dei costi di gestione, non sussistono dati effettivamente discordanti da quelli rappresentati in ricorso e, pur tenendo conto delle opportune rettifiche, l'importo previsto appare congruo a quella percentuale di ristoro indicata dall'abrogato art. 160, comma 2°, della Legge Fallimentare, offerta dalla Società debitrice.

Si deve, pertanto, confermare che, solo nel caso in cui si verificassero consistenti abbattimenti del valore dell'immobile, dei crediti e/o del magazzino, i creditori chirografari della Società potrebbero vedere ridotta la misura del soddisfacimento dei propri crediti rispetto a quella indicata nella presente relazione.

Ove si ritenesse UNIPOL BANCA creditore privilegiato, ipotesi non condivisibile, si avrebbe un diverso totale dei creditori privilegiati per

l'aggiunta dell'importo di € 542.646,96.

Riassumendo, quindi, pur avendo il C.G. precisato dei correttivi, è ipotizzabile un onere concordatario come indicato e asseverato dal Professionista:

**Attivo Procedura realizzato per dismissioni**

Crediti	€ 1.810.860,00
Magazzino	€ 100.000,00
Cespiti	€ 4.350.000,00
Canoni affitto (12 mesi, scad. Maggio 2014)	€ 96.000,00
Disponibilità	€ 516.717,79
Marchio Krone e partecipaz. RS Link	€ 6.500,00
Polizze assicurative	€ 39.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.919.077,79</b>

**Spese di procedura in prededuzione € 260.000,00**

**% di rimborso debiti in prededuzione 100%**

**Residua € 6.659.077,79**

<b>Classe 2 – Creditori chirografari</b>	<b>Unipol fra i chirografari</b>	<b>Unipol fra i privilegiati</b>
<b>Banche</b>	<b>€ 6.648.675,03</b>	<b>€ 6.106.028,07</b>
<b>Fornitori</b>	<b>€ 4.297.523,04</b>	<b>€ 4.297.523,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.946.198,07</b>	<b>€ 10.403.551,11</b>
	-----	-----
<b>% di rimborso</b>	<b>23,10%</b>	<b>19,09%</b>

<b>Classe 1 – Creditori Privilegiati</b>	<b>Unipol fra i chirografari</b>	<b>Unipol fra i privilegiati</b>
<b>Dipendenti ed Agenti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Professionisti</b>	<b>€ 111.471,94</b>	<b>€ 111.471,94</b>
<b>Creditori muniti di privilegio ipotecario</b>	<b>€ 2.526.101,39</b>	<b>€ 3.068.634,89</b>
<b>Enti erariali, previdenziali ed assistenziali</b>	<b>€ 1.491.900,93</b>	<b>€ 1.491.900,93</b>
<b>% di rimborso 100%</b>	-----	-----
<b>Attivo residuo per la Classe 2</b>	<b>€ 2.529.603,53</b>	<b>€ 1.987.070,03</b>

## **11 - Problematiche relative ai (reclamati) privilegi e agli interessi**

Per quanto attiene alla richiesta di alcuni del privilegio IVA si è già detto, ritenendo che il credito non abbia natura privilegiata speciale, ai sensi dell'art. 2758 c.c., in quanto trattasi di C.P. con cessione dei beni non riferibili alle fatture emesse da quei creditori che hanno reclamato il privilegio.

Sul privilegio artigiano, risulta possibile il riconoscimento là dove sia debitamente documentato (ultimi 3 Unico, copia Libro matricola, Bilanci ultimi 3 anni, con riferimento al momento della maturazione del credito.) ed ove il creditore non voti, ovvero nel caso abbia votato, dichiarare se intende rinunciarvi.

Reclamano il privilegio artigiano i seguenti:

FRO-MAC RUBINETTERIA DI FROLA E C. SNC – € 734,98  
(documentazione, al momento, insufficiente al riconoscimento del privilegio)

NERINI GAETANO SNC - € 5.214,63 (privilegio documentato)

-\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_

POSIZIONE UNIPOL Banca spa – Occorre premettere quanto segue.

La Piombo Sud, in un primo momento, in data 25 settembre 2012 presentava il ricorso ex art. 160 L.F. presso il Tribunale di Roma (iscrizione Camera di Commercio in pari data).

In data 5 novembre 2012 veniva disposta la revoca (iscrizione Camera di Commercio in pari data), a seguito di rinuncia per incompetenza del Tribunale adito depositata in data 30.10.2012.

In data 6 novembre 2012 (iscrizione Camera di Commercio in pari data), veniva depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, effettivamente competente per territorio, il ricorso per ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo e la contestuale istanza ex art. 161, comma 6, L.F. come novellato dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.

In data 26 luglio 2012 UNIPOL Banca spa, iscriveva ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà della Piombo Sud.

Orbene, i depositi dei ricorsi, ancorché non si possa parlare propriamente di continuità di Procedure, essendo stati regolarmente pubblicati nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168, u.c., L.F., rende inopponibili alla Procedura le *“ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”*. Ciò equivale a dire quelle iscritte successivamente al 27/06/2012 rispetto all'iscrizione del primo ricorso.

Il Commissario Giudiziale ritiene che l'ipoteca in questione sia inefficace e, tale inefficacia, operi *ipso iure*, non potendo "rivivere" a causa della revoca.

Diverso discorso si pone per gli interessi. Proprio perché non risulta possibile sostenere la continuità di Procedure, gli interessi si ritengono interrotti alla data di presentazione del secondo ricorso 6.11.2012.

Occorre evidenziare che, nel Concordato Preventivo, non è presente la fase di accertamento dello Stato Passivo e che, pertanto, l'esclusione o meno, da parte del debitore (od eventualmente del C.G. ex art. 171, I<sup>a</sup> comma, L.F.) di un creditore come privilegiato, non comporta il riconoscimento della qualifica, se non ai fini del voto.

Le contestazioni sulla natura del credito, sulla entità e sulla sua esistenza, non possono che essere risolte attraverso un giudizio ordinario.

Resta, pertanto, salva ed impregiudicata qualsiasi questione relativa all'entità ed alla natura privilegiata o meno dei crediti.

## **12 - La Relazione dell'Esperto ex art. 161 L.F.**

Come già specificato, a seguito della riforma della Legge fallimentare, allo scopo di tutelare gli interessi terzi coinvolti, l'impresa in crisi che propone ai propri creditori un C.P., deve allegare alla propria

documentazione la Relazione di un professionista (indipendente) che attesti:

- La veridicità dei dati aziendali
- La fattibilità del Piano proposto ai creditori

In adempimento a tale obbligo, la Piombo Sud ha allegato al proprio ricorso la Relazione redatta dal Professionista dott. Vittorio Bevilacqua.

In tale Relazione, il dott. Bevilacqua, dopo una introduzione relativa alla storia ed alla attività della Piombo Sud, alla metodologia utilizzata per la verifica dei dati aziendali, ne ha attestato la veridicità con particolare riferimento alla situazione patrimoniale alla data del 31.12.2012.

Passando all'esame della fattibilità del Piano proposto dalla Piombo Sud, il dott. Bevilacqua esamina preliminarmente i dati contabili con quelli riportati in ricorso.

In conclusione, il Professionista, dopo aver formulato alcune affermazioni di principio, del tutto condivisibili, sottolinea le seguenti criticità relative a:

- a) effettiva possibilità di realizzo dei crediti nei tempi previsti
- b) concreta possibilità di vendita degli assets societari entro il 2016, stante il periodo storico caratterizzato da una crisi economica congiunturale

- c) esito del contenzioso tributario pendente imposta IVA anno 2007 – valore ca. € 200.000,00

attestando, comunque, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.

Si è proceduto a chiedere chiarimenti all'Esperto, circa una possibile lacuna apparsa, *prima facie*, “grave”, rilevata a definizione della disamina del credito portato da Banca di Credito Cooperativo di Roma (punto 5, pag. 26 della Relazione) “*Nella contabilità aziendale non risulta alcun rapporto in essere con la Banca ...*”.

Con e-mail del 9 maggio 2013 il dott. Bevilacqua ha chiarito, precisato e integrato la sua Consulenza come segue:

*“In merito alle Sue richieste di delucidazioni, circa la posizione debitoria in essere tra la “Piombo Sud s.r.l. in liquidazione” e la “Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.a.r.l.”, così come risultante dalla pagina 26, punto 5, della Relazione di cui all’art. 161, comma 3, Legge Fallimentare, nell’ambito della proposta per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, asseverata in data 06.03.2013 dal sottoscritto, si precisa quanto segue:*

- 1. Nell’ambito dell’attività istruttoria, propedeutica alla stesura della citata Relazione, il sottoscritto ha preso visione dell’elenco degli Istituti di Credito con i quali la “Piombo Sud s.r.l. in liquidazione” ha avuto rapporti di credito, i relativi saldi al 31.12.2012, tutti gli Estratti Conto Bancari ed i contratti esistenti;*
- 2. Nello specifico, in merito ai rapporti finanziari in essere tra la “Piombo Sud srl in liquidazione” e la “Banca di Credito Cooperativo*

di Roma s.c.a.r.l.”, il sottoscritto riportava puntualmente, nella Relazione, le posizioni debitorie, così come risultanti dal Bilancio al 31.12.2012 e le rettifiche apportate, conseguentemente alle precisazioni al credito fornite dalla Banca stessa e precisamente:

<b>POSIZIONE DEBITORIA/CREDITORIA</b>	<b>CREDITO ISCRITTO IN BILANCIO AL 31.12.2012</b>	<b>PRECISAZIONE CREDITO BANCA</b>
BCC Mutuo chirografario n. 253017 per Oneri di urbanizzazione	€ 114.297,82 (conto n. 943 saldo passivo)	€ 121.686,94
BCC Mutuo chirografario n. 253024 per esproprio lotti	€ 142.952,13 (conto n. 942 saldo passivo)	€ 155.839,49
C/C bancario n. 400129001353-92	€ 183,22 (conto n.735 saldo attivo)	€ non precisato

3. *Relativamente ai suddetti rapporti di credito con la “Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.a.r.l.”, non era stato possibile prendere visione della relativa documentazione ufficiale in quanto la stessa non era disponibile presso la sede aziendale al momento delle verifiche svolte dal sottoscritto.*

\*\*\*

*Tutto ciò precisato, il sottoscritto rileva che, l’affermazione iscritta nella Relazione, di cui al punto 5, ovvero “Nella contabilità aziendale non risulta alcun rapporto in essere con la Banca di Credito Cooperativo di Roma”, doveva semplicemente intendersi come mera dichiarazione volta, non a mettere in discussione l’esistenza dei rapporti esistenti con l’Istituto Bancario o la regolare presenza degli stessi nella contabilità aziendale (vedasi in tal senso voci di conto 735, 942 e 943 del bilancio d’esercizio al 31.12.2012 e le rettifiche dei saldi secondo le precisazioni rese dalla Banca così come riportate nella Relazione), quanto ad evidenziare la mancata presa visione della documentazione ufficiale, attestante i suddetti rapporti, per indisponibilità della stessa presso la sede aziendale al momento dell’attività istruttoria propedeutica alla redazione della Relazione, ex art. 161, comma 3 L.F.*

*Tale motivazione è resa ancora più evidente dal fatto che i rapporti tra la “Piombo Sud srl in liquidazione” e la “Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.a.r.l.”, non potevano non figurare nella contabilità aziendale in quanto concernevano un mutuo chirografario contratto per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, un mutuo chirografario contratto per il pagamento relativo all’esproprio lotti e un conto corrente bancario con soli € 183,22 di saldo attivo”.*

A parere del Commissario Giudiziale, l’attestazione dell’esperto appare in alcuni punti generica, anche se non potrebbe essere altrimenti, poiché sussiste una oggettiva impossibilità, per chiunque, di effettuare previsioni economiche e finanziarie attendibili per un periodo temporale di quattro anni.

### **13 - Presumibili esiti alternativi – Fallimento**

Volendo fornire una simulazione numerica dello scenario fallimentare della società debitrice i valori di realizzo dei vari elementi patrimoniali potrebbero subire le seguenti variazioni:

- crediti verso clienti: la cessazione dell’attività ne renderà l’incasso più difficile e con tempi più lunghi, aumentando la probabilità di dover ricorrere a delle transazioni per il recupero, con un conseguente minor incasso;

- cespiti di funzionamento: gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e le macchine d’ufficio saranno dismessi con un minor valore

di realizzo;

- le giacenze di magazzino: la cessazione dell'attività comporterà la vendita a prezzo di stock delle giacenze, con un minor valore di realizzo;

- il Fallimento non permetterebbe la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda attualmente posseduto dalla società PS srl, ovvero da altri, con conseguente perdita per i creditori degli importi pari ai canoni;

- da ultimo, come sopra descritto, il Fallimento determinerebbe la retrocessione gratuita al Comune di Guidonia Montecelio del terreno sito in Guidonia, zona Marco Simone, della superficie di 60.10 are distinto al CT al Foglio 12, p.lla 534 e p.lla 536, con la perdita di tale asset attivo, valutabile (prudenzialmente) in circa € 400.000,00.

L'esistenza del presupposto soggettivo è palese: la PIOMBO SUD S.r.l. in liquidazione è una società che svolge l'attività d'impresa nei termini indicati dall'art. 2195 c.c.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, si precisa che:

- La ricorrente è in liquidazione stante l'avvenuto azzeramento del proprio capitale sociale ed evidente è lo stato crisi che la vede coinvolta per le ragioni già esposte in narrativa;
- Dalla manifestazione della crisi aziendale e dalla percezione circa la necessità di ricorrere alla Procedura di Concordato Preventivo, non è stata alterata la *par condicio credito rum*; è pendente un conto

corrente attivo ove canalizzare i flussi finanziari attivi, sono state adottate tutte le iniziative possibili e ritenute opportune volte alla realizzazione del piano superiormente illustrato.

In conclusione si può affermare, in via generale, che la soluzione concordataria, rispetto ad una soluzione fallimentare ad essa alternativa, è certamente conveniente poiché la Procedura Concordataria è caratterizzata da una maggiore fluidità di gestione anche in relazione alla liquidazione dei beni e/o delle attività ceduti ai creditori.

Infatti, tale fluidità, contrapposta alla rigidità che caratterizza la Procedura fallimentare, rende i tempi del ristoro dei creditori notevolmente più brevi.

Inoltre la recente modifica normativa dell'art. 181 L.F. ha posto un termine per l'Omologazione del Concordato e, quindi, per la chiusura della Procedura (cui segue la fase di liquidazione), di sei mesi dalla presentazione del ricorso rendendo ancora più "interessante" per i creditori il concordato rispetto al Fallimento.

Venendo al caso di specie, come si è già detto nel corso della Relazione, nonostante le perizie dell'immobile e dei macchinari abbiano abbattuto, anche se in modo non significativo, le valutazioni dei beni e/o delle attività ceduti ai creditori indicate dalla società

debitrice, l'attivo stimato appare sufficiente a garantire il pagamento integrale delle spese di procedura e di gestione, il pagamento dei crediti muniti di privilegio generale e/o speciale, nonché sufficiente a garantire il pagamento "almeno" della percentuale dei crediti chirografari, offerta dalla società debitrice ai propri creditori.

Per completezza di informazione, va ricordato che se si accedesse alla tesi sostenuta dalla ricorrente e/o comunque, in sede di liquidazione dei beni questi venissero alienati ad un prezzo pari al valore indicato dalle perizie di parte, l'attivo salirebbe in modo consistente e, di conseguenza, aumenterebbe la percentuale del ristoro dei creditori chirografari.

#### **14 - Conclusioni**

Con la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Concordato Preventivo, alla fine del 2016 la Società PIOMBO SUD S.r.l. in liquidazione si presenterà come segue:

- completo pagamento dei debiti sorti ante Concordato nella misura indicata nel Piano di Concordato;
- il compendio aziendale sarà interamente dissolto a seguito della cessione dei cespiti aziendali e dell'incasso dei crediti verso clienti.

infine, la prevista cancellazione dal Registro delle Imprese.

Al fine di una migliore comparazione dei due diversi scenari si rappresentano, di seguito, le variazioni più significative dell'attivo, del passivo e dei riflessi sociali conseguenti all'ipotesi di Fallimento.

E' opportuno ricordare come un giudizio di convenienza sulla proposta concordataria implichi sempre una *“valutazione comparativa delle possibilità soddisfattive realizzabili, in alternativa, nel Fallimento, la quale va effettuata in concreto, tenendo conto della percentuale di soddisfazione rispettivamente offerta dalle due Procedure, del grado di certezza della soddisfazione, del tempo di adempimento, nonché di tutte le situazioni di fatto che incidono sulla convenienza e sull'entità della soddisfazione”* cfr già in Cass. Civ. 12.7.1991, n. 7790, giust. Civ., 1991, I, 2925 ed in Il Fallimento, 1991, 1248.

Alla luce dei siffatti criteri, non vi è dubbio che la proposta della PIOMBO SUD S.r.l. in liquidazione porti in sé la possibilità di valorizzare i cespiti e gli altri elementi patrimoniali in una situazione di funzionamento e, quindi, di assoluta normalità commerciale.

La sua capacità di generare *cash-flow* da destinare ai creditori in tempi ragionevolmente limitati, rispetto a quelli che normalmente è dato osservare nell'ambito delle Procedure fallimentari, appare oggettivamente più conveniente per l'intero ceto creditorio, in particolare per i creditori chirografari, rispetto alla soluzione concorsuale rappresentata dal Fallimento, non fosse altro che per

l'evidente deprezzamento che subirebbero i cespiti aziendali per l'ipotesi di loro cessione all'esito di un'asta nell'ambito della Procedura fallimentare che, fra l'altro, determinerebbe il venir meno del complesso aziendale (inteso come complesso dei beni immobili e mobili ad essi funzionali) e, dunque, la svalutazione delle sue singole componenti.

A ciò si aggiunga la circostanza, di tutta rilevanza, che un eventuale Fallimento determinerebbe, ai sensi del capitolato di cui all'atto di trasferimento del terreno indicato in premessa, la retrocessione gratuita al Comune di Guidonia Montecelio del medesimo bene, con una perdita secca di valore per i creditori di una cifra oscillante fra gli attuali € 400.000,00 ed i potenziali (a ricevimento del permesso a costruire) maggiori introiti possibili dalla vendita in quel momento.

Premesso quanto sopra, al fine, comunque, di permettere ai creditori chirografari di esprimere un voto il più possibile informato, si ritiene corretto rappresentare che:

- a) Gli interventi liquidatori relativi alle cessioni degli immobili non possono consentire di stimare, oggi, il flusso di cassa;
- b) I flussi di cassa tutti, da realizzarsi nell'arco temporale ipotizzato, pur stimati adeguatamente, possono essere soggetti a variazioni.

L'attendibilità e la concreta fattibilità del Piano, infatti, nel periodo

indicato di quattro anni, è oggettivamente di difficile certezza per l'impossibilità di formulare previsioni del tutto attendibili.

Concludendo, il sottoscritto Commissario Giudiziale,

nel riportarsi a quanto sopra illustrato, anche con riguardo alle problematiche della prospettata situazione ed all'alternativa di una ipotesi di Fallimento,

riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere nel termine ex art. 180, II^ comma, L.F.

esprime, allo stato, il proprio PARERE FAVOREVOLE alla Proposta di Concordato della Piombo Sud srl in Liquidazione.

\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

La presente Relazione, inoltrata in via telematica e depositata in Cancelleria sarà consultabile, unitamente ai documenti ivi richiamati, nonché alle risultanze di voto e di precisazione del credito sin qui pervenute, per le opportune verifiche, sul Sito della Procedura, [www.procedure.it/concordatopiombosud](http://www.procedure.it/concordatopiombosud).

\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Il Commissario Giudiziale ringrazia l'Onorevole Tribunale di Tivoli, in

particolare il Sig. Giudice Delegato Dott. Fernando Scolaro, per la fiducia accordatagli.

Con osservanza

Roma/Tivoli, 14 giugno 2013

Il Commissario Giudiziale

F.to Avv. Alessandra Sansonetti